



S E N T E N Z A N . 4 8 8 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73942

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nata il (omissis) rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Riccardi e Clementina Di Rosa (entrambi del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliata a Napoli in corso Arnaldo Lucci n° 137 presso lo studio del primo di tali difensori;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, avente sede a Napoli in via Leonardo Bianchi, codice fiscale 02121151001, non costituito;

E C O N T R O

Azienda Ospedaliera dei Colli (Monaldi - Cotugno - CTO), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avente sede a Napoli in via Leonardo Bianchi, codice fiscale 06798201213, rappresentato e difeso dall'avv. Assunta Tartaglione, nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Michele Kerbaker n° 55 presso lo studio del difensore stesso;

E C O N T R O

Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, in persona del commissario liquidatore dell'ex USL n° 41, avente sede a Napoli in via Comunale del Principe n° 13/A, codice

fiscale 06328131211, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco de Santis, nonché elettivamente domiciliato a Napoli in piazza Cavour n° 168 presso lo studio del difensore stesso.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso notificato il 7 marzo 2002 all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro (d'ora in poi: l'ASL) e all'Azienda ospedaliera dei Colli (d'ora in poi: l'AOC), nonché depositato presso questa Sezione il 20 di quello stesso mese, (omissis)(omissis)ha evidenziato che suo marito (omissis) assunto nel 1981 in qualità di operaio dall'allora USL n° 41 e specificamente assegnato presso l'ospedale Monaldi, nell'aprile 1984 aveva subito "... una crisi ipertensiva con tachicardia da probabile infarto del miocardio ...": venendo quindi operato per un aneurisma due mesi dopo e, tuttavia, venendo a mancare il 13 gennaio 1989.

Perciò, evidenziando che nel 1990 quella complessiva patologia cardiaca era stata ascritta in prima categoria dalla Commissione medica ospedaliera (in sigla: CMO) ed altresì censurando il parere negativo emesso nel 1991 dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (in sigla: CPPO) riguardo alla dipendenza da causa di servizio della patologia in questione, relativamente a quest'ultima la (omissis)ha domandato l'attribuzione della pensione privilegiata di reversibilità.

2. Nel conseguente giudizio, in cui si era costituita esclusivamente l'ASL, sono state ammesse due consulenze tecniche d'ufficio, espletate l'una nel 2014 dal Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa (in sigla: il CML) e l'altra nel 2015 dall'Ufficio medico legale presso il Ministero della Salute (in sigla: l'UML): in virtù di ambo le quali è stata esclusa la dipendenza causale della predetta patologia cardiaca. Peraltro, con sentenza n° 102/2017, è stato dichiarato inammissibile il

ricorso della (omissis): a motivo della contraddittorietà tra la domanda di pensione privilegiata da lei azionata, le argomentazioni dedotte a sostegno di quest'ultima che invece concernevano l'equo indennizzo e, altresì, l'omessa *vocatio in ius* dell'INPS.

3. Poi, reputando che quella declaratoria di inammissibilità avesse lasciato persistere il diritto da lei azionato, con ricorso depositato il 4 gennaio 2019 la (omissis) ha proposto *ex novo* la domanda originaria, stavolta anche nei confronti dell'INPS. In quel nuovo ricorso lei ha soggiunto che, con sentenza n° 1922/2001, il tribunale amministrativo regionale per la Campania aveva annullato il diniego di equo indennizzo che nel 1991, conformandosi al coevo parere negativo della CPPO, era stato disposto dall'ex USL n° 41; altresì ha evidenziato che riguardo ad un'analoga delibera adottata nel 2004 dall'ASL n° 1 di Napoli, con sentenza n° 19616/2004 nuovamente emessa dal tribunale amministrativo regionale per la Campania, quest'ultimo aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario; ed infine ha osservato che, alla luce della relazione del consulente tecnico d'ufficio Esposito, con sentenza n° 20778/2010 il tribunale di Napoli aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della complessiva patologia cardiaca da cui era stato provocato il decesso del (omissis)

4. Nel nuovo giudizio così incardinato dinanzi a questa Sezione si è costituita l'ASL, con memoria prodotta il 18 luglio 2019, eccependo la prescrizione del diritto *ex adverso* azionato, l'assenza di una previa istanza amministrativa e la propria carenza di legittimazione passiva; e resistendo nel merito alla pretesa attorea.

A quest'ultima si è opposto anche l'INPS, con memoria prodotta il 6 dicembre 2019, eccependo la violazione del divieto di *bis in idem*, la prescrizione del diritto azionato dalla (omissis) e la prescrizione di eventuali ratei a lei dovuti; nonché lamentando l'assenza dei presupposti per l'attribuzione della pensione di reversibilità.

Poi, nella contumacia dell'AOC, con sentenza n° 9/2020 questa Sezione ha disatteso le eccezioni di violazione del principio del *ne bis in idem* e di assenza di un'istanza amministrativa: a quest'ultimo proposito facendo leva su una nuova istanza di pensione privilegiata del 28 settembre 2018, che è stata considerata la prima ad esser presentata dalla (omissis); e, purtuttavia, ha rigettato la domanda di costei: perché, successivamente al decesso del (omissis), erano trascorsi oltre cinque anni senza la presentazione di alcuna istanza, con conseguente decadenza *ex art.* 169 del D.P.R. n° 1092/1973.

5. Però quella pronuncia è stata gravata dalla (omissis) sia in revocazione, peraltro rigettata da questa Sezione con sentenza n° 244/2022; sia in appello, che invece è stato accolto dalla Terza sezione giurisdizionale centrale: la quale, con sentenza n° 127/2023, da parte dell'appellante ha considerato dimostrata la presentazione di un'istanza all'allora Ministero del Tesoro in data 12 maggio 1990; e, quindi, ha rimesso le parti al primo giudice affinché vagliasse il merito.

6. Infine, con atto depositato il 15 giugno 2023, la causa è stata riassunta dalla (omissis) la quale ha ulteriormente reiterato la domanda originaria. E, per resistere nuovamente a quest'ultima, sono tornate a costituirsi tanto l'ASL quanto l'AOC, con comparse rispettivamente prodotte il 6 e l'11 settembre 2023; mentre è rimasto contumace l'INPS.

Poi, all'udienza del 25 di quello stesso mese, è stato assegnato alle parti termine per eventuali osservazioni critiche riguardo alle tre relazioni peritali sopra citate: visto che esse erano state rese nel contraddittorio di non tutte le parti evocate nel presente giudizio. Avvalendosi di quel termine hanno prodotto memoria, rispettivamente il 7 e il 13 novembre 2023, esclusivamente la (omissis) e l'AOC: quest'ultima invocando l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.

Infine all'udienza del 20 novembre 2023 la causa è stata discussa dalla (omissis)e dall'AOC; mentre, all'udienza del 18 del mese successivo, è stata data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

7. Preliminarmente è appena il caso di osservare che le statuizioni pregiudiziali di cui alla sentenza n° 9/2020, tramite cui nella complessiva vicenda in esame è stata esclusa una violazione del principio del *ne bis in idem* ed altresì è stata reputata sussistente un'istanza amministrativa finalizzata alla concessione della pensione privilegiata di reversibilità, non hanno formato oggetto di appello incidentale condizionato: con conseguente formazione del giudicato ad ambo tali riguardi.

8. Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dall'AOC anche nel presente grado: perché la sentenza d'appello risulta nitidamente incentrata sull'ammissione del Ministero del Tesoro (all. 1.3 al ricorso originario) secondo cui, assai prima rispetto alla data del 28 settembre 2018 individuata dal primo giudice, da parte della (omissis)una "... domanda di pensione privilegiata è[ra] pervenuta alle amministrazioni competenti in data 12/5/1990, nel rispetto del termine quinquennale di decadenza ..." ex art. 169 del D.P.R. n° 1092/1973, "... essendo deceduto il marito della ... (omissis)in data 13 gennaio 1989".

Inoltre, in virtù del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., è sufficiente che la decadenza venga impedita un'unica volta.

9. Passando perciò a vagliare il merito, deve innanzitutto osservarsi che, parallelamente all'odierna controversia e a quella inizialmente proposta nel 2002, poi conclusasi con la già ricordata declaratoria di inammissibilità del relativo ricorso, anche dinanzi ad altri plessi giurisdizionali si sono svolti giudizi aventi ad oggetto la dipendenza causale della patologia cardiaca rivelatasi esiziale per il (omissis)

In particolare la (omissis) ha impugnato il diniego di equo indennizzo che, in virtù del già ricordato parere negativo della CPPO (all. 7 al fascicolo amministrativo prodotto il 24 aprile 2019 dall'AOC), le era stato opposto il 6 dicembre 1991 dall'USL n° 41 (*ibidem*); ed è incontestato che quel diniego sia stato annullato dal tribunale amministrativo regionale per la Campania, con sentenza n° 1922/2001. Parimenti pacifico è che, a tale pronuncia, abbia fatto sèguito nel 2004 un nuovo diniego ad opera dell'ASL n° 1 di Napoli; e che, rispetto a quest'ultimo provvedimento, con sentenza n° 19616/2004 quel medesimo giudice amministrativo abbia declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario: cioè, specificamente, del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro.

Infine, alla luce della già ricordata relazione del consulente tecnico d'ufficio Esposito (all. 5 all'odierna riassunzione), con sentenza n° 20778/2010 (all. 7 al ricorso originario) il giudice civile ha accertato la dipendenza causale della predetta patologia cardiaca, altresì ascrivendola in prima categoria ai fini dell'equo indennizzo.

10. Ciò posto, il principio di unicità dell'accertamento sancito dall'art. 12 del D.P.R. n° 461/2001 in tema di dipendenza da causa di servizio, tanto ai fini dell'equo indennizzo quanto della pensione privilegiata, rende inevitabile ricercare il contemperamento più ragionevole fra le contrastanti relazioni consulenziali acquisite nella complessiva vicenda giudiziale, dinanzi a questa Sezione e ad altri giudici.

Né è ragionevole che, a distanza di quasi sette lustri dal decesso del (omissis) possa venir disposta un'ennesima consulenza tecnica d'ufficio onde accertare l'asserita dipendenza da causa di servizio della più volte ricordata patologia cardiaca. Mentre la non piena coincidenza tra le parti dell'odierna controversia e quelle dei pregressi giudizi fin qui ricapitolati deve reputarsi sanata dall'assegnazione di termine, ad opera di questo giudice, entro cui ciascuna delle parti qui in causa

poteva dedurre a sostegno o a detrimento dell'una o dell'altra relazione consulenziale.

11. Orbene nel proprio parere il CML, dopo aver rilevato preliminarmente la superficialità e l'incompletezza della relazione sanitaria sulla cui base il (omissis) era stato assunto in servizio, osserva che nel dicembre 1983, ossia a distanza di quasi tre anni dalla data in cui il marito dell'odierna ricorrente era stato assunto alle dipendenze dell'AOC, "... sussisteva ipertensione arteriosa di grado elevato ... con tachicardia ..." (pag. 3); che inoltre quattro mesi dopo, nell'espletamento del servizio, si era verificata la crisi ipertensiva con tachicardia alla luce della quale si era palesato un pregresso esteso infarto del miocardio, evidentemente occorso al (omissis) nei quattro mesi precedenti, cioè posteriormente alla predetta visita cardiologica del dicembre 1983; e che, infine, la tachicardia si era rivelata resistente alla terapia farmacologica anche successivamente all'operazione chirurgica alla quale lui era stato sottoposto nel 1984. Altresì il CML riconosce che, dagli atti di causa, non si desume l'esistenza di "... altri eventuali primari fattori di rischio ..." cardiologico, "... quali obesità, fumo, dislipidemie, diabete, familiarità specifica, ecc." (pag. 6) e che, inoltre, lo stress può in qualche modo rilevare. Invero, oggettivamente, non v'è alcuna prova che l'ipertensione arteriosa e la tachicardia preesistessero in capo al (omissis)rispetto alla sua assunzione in servizio; mentre il nesso di causalità tra le mansioni da lui svolte e quelle patologie non può dirsi escluso dal mutamento di quelle medesime mansioni, successivo all'operazione chirurgica: perché l'asserita minor gravosità di quelle nuove mansioni non è affatto chiarita dal CML, né appare desumibile dalla situazione antecedente alla visita cardiologica del dicembre 1983 più volte ricordata.

Per altro verso anche l'UML include "... particolari condizioni di stress psico - fisico" tra i fattori eziologici dell'ateromatosi vasale (pag. 2), a sua volta

causatrice della cardiopatia ischemica: in tal guisa confermando quanto osservato dall'Esposito. Altresì risulta sia occorsa proprio durante il servizio, il 18 aprile 1984, quella "... crisi ipertensiva ... con tachicardia ..." che, per il (omissis), è equivalsa al primo episodio delle sue problematiche cardiache (pag. 2 del parere CML).

Quindi, a ben vedere, tanto il CML quanto l'UML hanno confermato l'esistenza di uno "... stress lavorativo conseguente a condizioni ambientali lavorative definite come 'proibitive', [perché] specificamente caratterizzate da necessità di interventi d'urgenza per far fronte a situazioni di emergenza spesso anomale e pericolose nei vari locali dell'ospedale, e da gravosi turni notturni per servizi di pronto intervento ..." (pag. 7 della relazione Esposito): cioè del fattore eziologico a cui questi ha attribuito decisivo rilievo, nel reputare dipendente da causa di servizio la patologia cardiaca rivelatasi esiziale per il (omissis)

Infine, per tale patologia, è incontroversa la classifica in prima categoria riconosciutale dalla CMO già nel 1990 (all. 6 al fascicolo amministrativo dell'AOC).

12. Così accertato il diritto della (omissis) alla pensione privilegiata di reversibilità sin dalla data in cui è mancato suo marito, nondimeno è parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti qui nuovamente costituitesi. Infatti all'iniziale atto interruttivo, cioè alla già ricordata istanza del 12 maggio 1990, non consta che abbia fatto sèguito alcun ulteriore atto entro il successivo quinquennio: talché la prescrizione deve reputarsi utilmente interrotta, ai fini che qui rilevano, soltanto grazie al ricorso introduttivo dell'originario giudizio il 7 marzo 2002, evidentemente a valere per il quinquennio antecedente tale data.

Dopodiché, nonostante la declaratoria d'inammissibilità di cui alla sentenza n° 102/2017 di questa Sezione, fino all'emissione di quest'ultima quel ricorso ha comunque comportato un permanente effetto interruttivo del termine di

prescrizione: atteso che tale valenza sarebbe venuta meno esclusivamente nell'ipotesi di perenzione o di abbandono del giudizio stesso, in sé assimilabile all'estinzione del giudizio civile (in tal senso: Cass. SS.UU. n° 17619/2022). E va da sé che, successivamente a quella sentenza, il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, con il conseguente effetto interruttivo, è stato notificato agli odierni convenuti a distanza di neppure un paio d'anni.

13. Conclusivamente i ratei della pensione privilegiata vanno pagati alla (omissis) dal 7 marzo 1997 in poi. Inoltre ad essi devono addizionarsi la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, dalla data di maturazione di ciascun rateo sino al 10 agosto 2000; nonché gli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, della rivalutazione monetaria) dal 10 agosto 2000 sino al di dell'effettivo soddisfo.

14. Infine le spese di lite, le quali secondo quanto disposto nella sentenza d'appello n° 127/2023 devono riferirsi anche all'originario giudizio di primo grado ed al giudizio di gravame stesso, alla luce dell'estrema complessità della vicenda e della notevole rilevanza quantitativa del diritto riconosciuto alla (omissis) vanno poste a carico dell'ente pensionistico; e devono liquidarsi in 15.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IIVA. Di esse, altresì, va disposta la distrazione in favore degli avvocati Clementina Di Rosa e Vincenzo Riccardi, dichiaratisi antistatari nell'atto di riassunzione.

Invece possono compensarsi le spese di lite fra la (omissis) e le altre parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73942, riassunto da (omissis) (OMISSIS) contro l'INPS, l'ASL Napoli 1 Centro e l'Azienda Ospedaliera dei Colli:

1) dichiara il diritto di (omissis)(omissis) alla pensione privilegiata di reversibilità,

in prima categoria, a decorrere dalla data del 13 gennaio 1989 nella quale è deceduto il dante causa (omissis);

2) condanna l'INPS a pagare alla (omissis) i ratei della pensione privilegiata di cui al punto 1 maturati a decorrere dal 7 marzo 1997 in poi, con l'aggiunta della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla data di maturazione di ciascun rateo sino al 10 agosto 2000, nonché degli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, della rivalutazione monetaria) dal 10 agosto 2000 sino al di dell'effettivo soddisfo;

3) condanna l'INPS a pagare alla (omissis) le spese di lite del presente grado e dei due gradi precedenti, complessivamente liquidate in 15.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IIVA;

4) compensa integralmente le spese di lite fra la (omissis) l'ASL Napoli 1 e l'Azienda Ospedaliera dei Colli;

5) distrae le spese di cui al punto 3 in favore degli avvocati Clementina Di Rosa e Vincenzo Riccardi, dichiaratisi antistatari;

6) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio successiva all'udienza del 20 novembre 2023.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 27.09.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli